

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ	
tel + 39 040 3774721 fax + 39 040 3774732	territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE

N. 04/15

D.D. 16.02.2015

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di Ronchis.

Variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.

Del. C.C. di approvazione n. 31 del 27/11/2014.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

ITER AMMINISTRATIVO

Il Comune di Ronchis ha adottato la variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i., con deliberazione consiliare n. 7 del 20/03/2014.

La Giunta regionale, con propria delibera n. 1403 del 24/07/2014, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i. ha disposto di esprimere su detto strumento alcune riserve vincolanti, facendo proprio il parere del Direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università n. 030/14 del 21/07/2014, nonché l'osservazione espressa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, nell'ottavo paragrafo della nota n. 5802 del 05/06/2014.

Con nota prot. SPTT/22658/4.411 del 31/07/2014 la suddetta deliberazione della Giunta regionale è stata trasmessa al Comune di Ronchis, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i.

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della variante in questione, non sono state presentate osservazioni/opposizioni di privati cittadini, come specificato dal Comune con propria nota del 15/01/2015 trasmessa via PEC prot. n. 2015/177.

Il Comune di Ronchis, con deliberazione consiliare n. 31 del 27/11/2014, ha approvato lo strumento urbanistico suddetto, introducendo le modifiche conseguenti all'accoglimento delle riserve regionali e all'osservazione espressa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La deliberazione consiliare n. 31/2014 e gli atti tecnici approvati sono pervenuti al Servizio pianificazione territoriale in data 31/12/2014, con nota comunale prot. n. 6409 del 22/12/2014.

Gli elementi della presente variante n. 30 al PRGC, come approvati dal Consiglio comunale, riguardano gli elaborati adottati e non modificati, che pur non essendo materialmente allegati alla deliberazione di approvazione n. 31 del 27/11/2014, vengono dalla stessa considerati facenti parte integrante della documentazione di approvazione della variante.

Di seguito si elencano solo gli elaborati trasmessi allo scrivente Ufficio in quanto oggetto di modifica o integrazione in sede di approvazione da parte del Consiglio comunale a seguito del superamento delle riserve regionali:

- Pronuncia motivata sul contenuto delle riserve regionali vincolanti espresse con parere n. 030/14 del 21/07/2014.

La documentazione della presente variante n. 30 al PRGC è pervenuta al Servizio pianificazione territoriale in forma completa in data 15/01/2015.

Con nota prot. SPTT/1207/4.411 del 20/01/2015 è stato comunicato l'avvio del procedimento al Comune di Ronchis.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI SULLA VARIANTE APPROVATA

Osservazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia

Contenuto dell'osservazione (nota n. 5802 del 05/06/2014)

"Considerato, tuttavia, che in prossimità dell'area interessata dalla variante in oggetto sono note, dalla letteratura di settore e da dati d'archivio di questo Istituto, evidenze relative ad affioramenti di materiali archeologici, come indicato nelle tavv. 4-6, si ritiene opportuno che nell'area relativa alla variante n. 30, destinata a zona artigianale per il trattamento e lo stoccaggio di materiali e di rifiuti inerti, ogni intervento nel sottosuolo venga segnalato alla Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia per un esame di verifica della sussistenza archeologica. I progetti dei lavori dovranno essere inviati sotto forma di stralci, includendo la relazione tecnica dell'intervento, le planimetrie, le sezioni e l'eventuale relazione geologica, se richiesta nel progetto."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Alla luce di quanto osservato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, il Comune, con la controdeduzione indicata nell'elaborato "Pronuncia motivata sul contenuto delle riserve regionali vincolanti (...)", prende atto della richiesta di segnalare alla Soprintendenza per i beni archeologici ogni eventuale intervento nel sottosuolo previsto attraverso l'invio della documentazione specifica indicata nell'osservazione stessa.

Considerazioni sul superamento dell'osservazione

Il Comune ha preso atto nell'elaborato "Pronuncia motivata sul contenuto delle riserve regionali vincolanti (...)" della richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma non ha provveduto ad integrare le Norme tecniche di Attuazione della variante recependo l'osservazione espressa dal Ministero con propria nota prot. n. 5802 del 05/06/2014.

Conseguentemente, per poter ritenere completamente superata la riserva formulata dalla Giunta regionale, vanno aggiornate le NTA suddette introducendo nella normativa riguardante l'area relativa alla variante n. 30, cioè negli artt. 2.7bis (Zona artigianale D2I) e 2.11bis (Zona di mitigazione ambientale e paesaggistica), la seguente modifica: "Ogni intervento nel sottosuolo dovrà essere segnalato alla Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia per un esame di verifica della sussistenza archeologica. I progetti dei lavori dovranno essere inviati sotto forma di

stralci, includendo la relazione tecnica dell'intervento, le planimetrie, le sezioni e l'eventuale relazione geologica, se richiesta nel progetto".

1. Relazione di flessibilità

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"A seguito dell'introduzione delle due nuove zone "D2l artigianale" e di "mitigazione", la variante adottata integra conseguentemente la relazione di flessibilità del piano vigente.

Il Comune ritiene di dotare la zona produttiva di una flessibilità volta alla possibilità di implementazione delle attività ammesse tramite variante allo strumento urbanistico, considerato che l'ubicazione dell'area e le opere di mitigazione previste permettono l'installazione di industrie insalubri di prima classe correlate all'edilizia e di attività nell'ambito del recupero di rifiuti speciali non pericolosi, a seguito del modificarsi delle richieste del mercato. Conseguentemente alla possibilità di implementazione delle destinazioni d'uso, il Comune introduce nella flessibilità anche la revisione degli indici e delle prescrizioni edilizie, tenuto conto delle esigenze tecniche delle nuove attività ammesse.

In questo modo, però, i limiti di flessibilità del piano per la predisposizione di varianti non sostanziali non appaiono circostanziati rispetto ad una verifica di sostenibilità ambientale, urbanistica e paesaggistica che deve necessariamente supportare l'ubicazione delle attività produttive, come peraltro richiesto nell'allegato A del PURG ed esplicitato nella Circolare regionale n. 3/1990 (Criteri per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti industriali-artigianali).

Risulta quindi necessario che le eventuali modifiche allo strumento urbanistico, ammesse dalla flessibilità, siano riconducibili entro limiti ed effetti che non contrastino con la sostenibilità della presente variante, ovvero sia predisposta una nuova ed apposita variante la cui procedura di approvazione contenga la verifica di sostenibilità.

Per queste motivazioni il Comune dovrebbe stabilire i limiti da rispettare nell'implementazione delle destinazioni d'uso nonché degli indici e delle prescrizioni edilizie ai fini di circoscrivere la flessibilità operativa all'interno di parametri che non incidono in modo sostanziale sulle verifiche di sostenibilità già effettuate dalla presente variante.

Pertanto si solleva la riserva n. 1a affinché il Comune introduca nella relazione di flessibilità della zona artigianale D2l, nel paragrafo "destinazioni d'uso, indici e prescrizioni urbanistico-edilizie", i limiti di modificabilità delle indicazioni della variante relative all'implementazione delle destinazioni d'uso della zona in esame, agli indici e alle prescrizioni edilizie.

La modifica della relazione di flessibilità riguardante la "zona di mitigazione ambientale e paesaggistica dell'insediamento produttivo" disciplina anche le destinazioni d'uso e le prescrizioni urbanistico-edilizie.

L'ambito di mitigazione viene suddiviso in aree specifiche, con finalità proprie di destinazione d'uso e di mascheramento. Ciò posto, si rileva che i contenuti riguardanti le destinazioni d'uso e le prescrizioni urbanistico-edilizie della zona di mitigazione, come riportati nella relazione di flessibilità, risultano tutti già interamente contenuti nelle norme di attuazione riferite alla zona specifica ed inoltre esulano dalle finalità proprie della flessibilità.

Si rileva, inoltre, che nel paragrafo delle destinazioni d'uso della relazione di flessibilità si disciplinano anche gli spazi liberi non produttivi, specificando le misure di mitigazione da intraprendersi negli stessi attraverso la messa a dimora di vegetazione arborea ed arbustiva.

Al riguardo si osserva che nella normativa della zona artigianale D2l, all'art. 2.7bis, c. 2, al paragrafo "organizzazione interna dell'area e degli edifici" vengono riportati i medesimi contenuti. Trattandosi di una disciplina riguardante gli spazi produttivi, introdotta nella normativa per contribuire a valorizzare o a mascherare le strutture edilizie, e comunque risultando estranea al concetto di flessibilità, detti contenuti non risultano propri della relazione di flessibilità della zona di mitigazione.

Pertanto si solleva la riserva n. 1b affinché il Comune stralci dalla relazione di flessibilità della zona di mitigazione ambientale e paesaggistica dell'insediamento produttivo tutto il paragrafo "destinazioni d'uso e prescrizioni urbanistico-edilizie" ritenendo che i contenuti riportati non siano oggetto di flessibilità".

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In risposta alla riserva n. 1a il Comune ritiene che "i limiti di modificabilità delle indicazioni della variante relative all'implementazione delle destinazioni d'uso della zona in esame, agli indici e alle prescrizioni edilizie" possano essere ricercati e meglio definiti nell'ambito degli obiettivi specifici che riguardano i possibili interventi di implementazione delle destinazioni d'uso, ovvero:

- le attività ammesse per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- le attività ammesse per le industrie insalubri di prima classe correlate all'edilizia.

A tal riguardo, il Comune considera che in entrambi i casi la soglia autorizzativa ricade nell'ambito dei disposti normativi in campo ambientale relativamente alla disciplina sui rifiuti, che è regolata dai procedimenti della conferenza tecnica o della conferenza di servizi, ovvero in entrambi i casi subordinata, alle variabili ambientali, paesaggistiche, strutturali e programmatiche a scala più ampia, e alle scelte sui limiti da disporre anche per gli aspetti urbanistici ed edilizi. In ogni caso il Comune evidenzia che per l'implementazione delle destinazioni d'uso andrà comunque predisposta una variante urbanistica al PRGC - ovvero il progetto presentato (completo di valutazione di incidenza, assoggettabilità a VIA o VIA, relazione paesaggistica, ecc.) verrebbe approvato costituendo variante urbanistica nelle sedi competenti sopra citate.

Alla luce di ciò, dell'attuale indefinita proiezione progettuale legata a tali implementazioni e dell'incertezza temporale dell'eventuale implementazione, il Comune prende atto della riserva sollevata, ritenendo prematura la determinazione in dettaglio dei limiti di modificabilità delle indicazioni della variante relative all'implementazione delle destinazioni d'uso della zona in esame, agli indici e alle prescrizioni edilizie.

Pertanto il Comune stralcia nella relazione di flessibilità della zona D2I, nel paragrafo "destinazioni d'uso, indici e prescrizioni urbanistico-edilizie", la possibilità di implementazione delle destinazioni d'uso tramite variante allo strumento urbanistico e la revisione degli indici e delle prescrizioni edilizie conseguenti alla eventuale implementazione.

In risposta alla riserva n. 1b il Comune accoglie il rilievo specifico, stralciando dalla relazione di flessibilità della "zona di mitigazione ambientale e paesaggistica dell'insediamento produttivo" il paragrafo "destinazioni d'uso e prescrizioni urbanistico-edilizie".

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto modificato dal Comune riguardo alle riserve nn. 1a e 1b, le stesse si ritengono superate.

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della variante non sono state presentate osservazioni ed opposizioni da parte di privati cittadini.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto rilevato ed evidenziato nei precedenti paragrafi "Considerazioni e valutazioni sulla variante approvata" ed "Esame delle osservazioni/opposizioni", la variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Ronchis, approvata con deliberazione consiliare n. 31 del 27/11/2014, sia meritevole di conferma di esecutività con l'introduzione della seguente modifica:

Nell'elaborato n. 8 – Norme Tecniche di Attuazione – articoli 2.7bis (Zona artigianale D2I) e 2.11bis (Zona di mitigazione ambientale e paesaggistica), è introdotta la frase seguente: *"Ogni intervento nel sottosuolo dovrà essere segnalato alla Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia per un esame di verifica della sussistenza archeologica. I progetti dei lavori dovranno essere inviati sotto forma di stralci, includendo la relazione tecnica dell'intervento, le planimetrie, le sezioni e l'eventuale relazione geologica, se richiesta nel progetto"*.

F.to dott.ssa Magda Uliana

VISTO: IL PRESIDENTE